

SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI

(art.14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell'allegato M al D. Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	NON abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. È agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006.
2. Le schermature devono essere:
 - solidali con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
 - a protezione di una superficie vetrata;
 - installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata oppure a essa integrate;
 - mobili;
 - schermature "tecniche".
3. Le *schermature solari* (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) ammesse a detrazione sono quelle con orientamento da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse tutte quelle con orientamenti da EST a OVEST passando per il NORD e, dunque, anche quelle con orientamenti NORD-EST e NORD-OVEST.
4. Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale, g_{tot} , inferiore o uguale a 0,35, valutato con riferimento al vetro di tipo C secondo le norme UNI EN 14500 e UNI EN 14501. Si precisa tuttavia che il risparmio energetico dev'essere calcolato adoperando il g_{tot} relativo alla superficie vetrata effettivamente presente.
5. Le *chiusure oscuranti* (ad esempio scuri, persiane e avvolgibili) possono essere combinate con l'infisso o autonome e sono ammesse a detrazione per qualunque orientamento. Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova chiusura deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente affinché venga conseguito un risparmio energetico.
6. La chiusura oscurante sostituita contestualmente al relativo infisso rientra nel limite di detrazione della sostituzione degli infissi ed è inserita nella scheda descrittiva degli stessi, secondo le modalità descritte nel vademecum "Serramenti e infissi".

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **fornitura e posa in opera** di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale **smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti;

- fornitura e posa in opera di **meccanismi automatici di regolazione e controllo** delle schermature;
- **prestazioni professionali** (ad esempio, produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);
- **opere provvisorie e accessorie.**



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

In presenza dell'impianto di *climatizzazione estiva*, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la schermatura solare. Può essere usata l'applicazione gratuita dell'ENEA "ShadoWindow" (<https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/>). In presenza dell'impianto di *climatizzazione invernale*, dovrà essere valutato il risparmio di energia primaria non rinnovabile conseguito con la chiusura oscurante. A questo scopo, l'ENEA mette a disposizione gratuitamente l'applicazione "Chiusure oscuranti" (<https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/>).

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario;



Dalla Guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁶, tenendo conto dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"⁷ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusendo anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022), sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8 del D. lgs. 192/05 e ss.mm.ii., **l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. In ogni caso, per valutare le prestazioni delle chiusure oscuranti si indica il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125, mentre per le schermature solari si indica il fattore di trasmissione solare totale valutato secondo la UNI EN 14500 e UNI EN 14501;

- **schede tecniche dei componenti e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- **attestazioni di prestazione** che, con timbro e firma del produttore/rivenditore, riportino il fattore di trasmissione solare totale delle schermature solari, calcolato secondo la norma UNI EN 14500 e UNI EN 14501, e/o la resistenza termica supplementare o addizionale delle chiusure oscuranti, calcolata secondo la norma UNI EN 13125. Per le attestazioni, possono essere usate le indicazioni delle applicazioni "ShadoWindow" e "Chiusure oscuranti".

Di tipo “amministrativo”

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell’esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, **dichiarazione dell’amministrazione condominiale** che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell’immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all’esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici “parlanti”** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di “abitazione principale” si rimanda alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell’intervento può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d’inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l’altro, ha sostituito il punto 13 dell’allegato A del D.M. 06/08/2020 (“Requisiti tecnici [...]”) nonché l’allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 11/2023 e all’art. 1 del D.L. 39/2024.